REGOLAMENTO (CEE) N. 1334/79 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1979

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1212/79 (3), l'importo dell'aiuto da concedere per i piselli, le fave e le favette è quello valido il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali presenta il contratto all'organismo competente nel proprio Stato membro ; che il regolamento (CEE) n. 3075/78 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 434/79 (5), deve essere modificato conseguentemente e stabilire, in particolare, la costituzione di un deposito cauzionale nel caso che i prodotti siano oggetto di una domanda di aiuto in un mese diverso da quello nel corso del quale risulta presentato il contratto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3075/78 è modificato come segue :

1. L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 17*

1. L'importo dell'aiuto da concedere è quello valido il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali presenta il contratto di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1418/78 all'organismo all'uopo designato nello Stato membro in cui i piselli, le fave e le favette saranno utilizzati per la fabbricazione degli alimenti per animali, a condizione che i prodotti in questione siano oggetto, salvo causa di forza maggiore, della domanda prevista all'articolo 5, lettera b) del predetto regolamento al più tardi alla fine della campagna nel corso della quale è stato presentato il contratto.

Questo aiuto è concesso per un quantitativo non eccedente il 107 % del quantitativo indicato nel contratto o, se del caso, il quantitativo che può essere prodotto sulla superficie indicata nel contratto.

2. Se il contratto è presentato in un mese diverso da quello in cui risulta presentata la domanda di cui all'articolo 5, lettera b), del predetto regolamento, è costituito un deposito cauzionale al più tardi alla fine del mese nel corso del quale è stato presentato il contratto.

L'importo di questo deposito cauzionale è pari a 1,5 ECU per 100 kg. Se il contratto riguarda una superficie, l'importo del deposito cauzionale è pari a 30,0 ECU per ettaro.

3. Il deposito cauzionale è costituito, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di fideiussione prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentato il contratto.

4. Per giorno di presentazione del contratto si intende il giorno in cui avviene la sua presentazione, purché questa abbia luogo entro e non oltre le ore 16.

I contratti presentati o in un giorno non lavorativo per l'organismo competente, o in un giorno lavorativo per quest'ultimo ma dopo le ore di cui sopra, si considerano presentati il giorno lavorativo seguente.

Le ore limite di cui al presente regolamento

— sono anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo in cui in tali paesi non vige l'ora estiva ;

— sono ritardati di un'ora negli altri Stati membri durante il periodo di applicazione dell'ora estiva ».

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 5.
(3) GU n. L 153 del 21. 6. 1979, pag. 6.
(4) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 9.
(5) GU n. L 53 del 3. 3. 1979, pag. 23.

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Il rilascio di questo certificato dà diritto :

— all'anticipo dell'aiuto di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento (CEE) n. 1418/78, sempreché si disponga di sufficienti garanzie,

— allo svincolo del deposito cauzionale eventualmente costituito ai sensi dell'articolo 17.

Se il quantitativo consegnato al fabbricante eccede il 90 % del quantitativo indicato nel contratto o, se del caso, l'80 % del quantitativo che può essere prodotto sulla superficie indicata nel contratto, il deposito cauzionale è svincolato nella sua totalità. Se il quantitativo consegnato è inferiore alla percentuale di cui sopra, e salvo cause di forza maggiore, il deposito cauzionale è svincolato proporzionalmente ai quantitativi effettivamente consegnati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente